

**Avv. Francesca Giampetruzzi**

**Patrocinante in Cassazione**

Via N. Paganini n.12/14 - 70029 Santeramo in Colle BA

Tel/fax 080/3023771 – cell. 338/8819036

e-mail: francescagiampetruzzi1@virgilio.it

PEC: studiolegalegiampetruzzi@cnfpec.it

**On. TRIBUNALE DI MATERA**

**- in funzione di Giudice del Lavoro -**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

p e r

**BORRACCIA ANNUNZIATA MARIA** (c.f.: BRRNNZ65M61G712A),  
nata a Pisticci il 21/08/1965 ed ivi residente, alla via Giovanni Di Giulio, n.  
69, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Giampetruzzi (c.f.:  
GMPFNC61P69I330S; pec: studiolegalegiampetruzzi@cnfpec.it; fax:  
080/3023771), come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 18, co 5 DM  
Giustizia 44/2011 come sostituito dal DM Giustizia n. 48/2013, da  
considerarsi apposta in calce al presente atto, con domicilio telematico eletto  
presso la casella pec risultante da RegIndE  
“studiolegalegiampetruzzi@cnfpec.it” e domicilio fisico eletto presso lo studio  
legale in Santeramo in Colle (BA) alla via N. Paganini n. 12;

**ricorrente**

c o n t r o

**- ISTITUTO COMPRENSIVO “PITAGORA” DI BERNALDA** (c.f.:  
90024320073; pec: mtic835009@ministero.istruzione.it), in persona del  
dirigente e legale rappresentante p.t., prof. Grazia Maria Marciuliano,  
domiciliato ai fini della notifica ed eventuale costituzione in giudizio presso  
l'Avvocatura distrettuale di Stato di Potenza, al Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo  
Uffici Governativi) - Potenza (pec:ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it);

**- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO  
SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA - UFFICIO IV –**



**AMBITO TERRITORIALE DI MATERA - AREA II - U. O. 3:**

**SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA** (c.f.: 80001420779; pec:

uspmt@postacert.istruzione.it), in persona del dirigente e legale rappresentante p.t., domiciliato ai fini della notifica ed eventuale costituzione in giudizio presso l'Avvocatura distrettuale di Stato di Potenza, al Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi) - 85100 Potenza (pec: [ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it));

**- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO**

**SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA -**

**COORDINAMENTO REGIONALE** (c.f.: 96013630767; pec:

drba@postacert.istruzione.it) in persona del dirigente e legale rappresentante p.t., dr.ssa Claudia Datena, domiciliato ai fini della notifica ed eventuale costituzione in giudizio presso l'Avvocatura distrettuale di Stato di Potenza, al Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi) - Potenza (pec: [ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it));

**- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE** (c.f.: 80185250588;

pec: urp@postacert.istruzione.it), con sede in Roma, Viale di Trastevere, 76/A, 00153, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., domiciliato ai fini della notifica ed eventuale costituzione in giudizio presso l'Avvocatura distrettuale di Stato di Potenza, al Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi) - Potenza (pec: [ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it));

**resistenti**

F A T T O

**I. Con sentenza n. 232 del 08.01.2021 il TAR Lazio, III sez. bis (doc. 1), rigettava il ricorso R.G. n. 9583/2016 intentato da numerosi insegnanti, tra**



cui anche la sig.ra Borraccia, avverso e per l'annullamento del D.M. 495/2016 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, inteso a far valere *“la pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE”*. Puntualizzava anche che *“Per quanto riguarda lo specifico aspetto della sopravvenuta stipula dei contratti di lavoro il Collegio intende precisare come da ciò non possa venire in rilievo una cessazione della materia del contendere, atteso che tali stipulazioni non paiono suscettibili di tradursi in automatica soddisfazione della pretesa dei ricorrenti, spettando all'Amministrazione valutare il comportamento da tenere alla luce dell'esito del presente giudizio, in forza di specifica clausola contrattuale ovvero in mancanza di clausola contrattuale, attraverso i poteri di autotutela di cui è titolare”*.

L'ins.te Borraccia Annunziata Maria era già inserita nell'elenco disponibilità posti comuni per nomine in ruolo as. 2019/2020 formato dall'Ufficio Scolastico Regionale per La Basilicata - Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera - Area II - U. O. 3: Scuola Infanzia e Primaria, in virtù dell'inserimento nelle GAE, senza indicazione di inserimento con riserva (doc. 2).

Svolgeva l'incarico a seguito di valido contratto a tempo indeterminato e dopo aver superato il previsto periodo di prova.

**II.** A seguito della suddetta sentenza il **Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per La Basilicata - Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera - Area II - U. O. 3: Scuola Infanzia e Primaria**, con decreto n. 32 del



**17.5.2021 (doc. 3), “PRESO ATTO** della sentenza del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis), n. 232 del 8/01/2021, che respinge il ricorso R.G. n. 9583/2016, presentato dalla ricorrente BORRACCIA Annunziata Maria; **VISTO** l’articolo 33, comma 2, del D.Lgs 104/2010 (cd. Codice del Processo Amministrativo) in base al quale “le sentenze di primo grado sono esecutive”; **RITENUTO** di dover dare esecuzione alla suindicata sentenza, disponendo il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento-terza fascia-di Infanzia e Primaria di questa provincia, in cui i ricorrenti risultano inseriti “con riserva”; **VERIFICATA** la posizione giuridica della ricorrente BORRACCIA Annunziata Maria interessata dalla predetta sentenza, in relazione agli effetti del depennamento sull’incarico a tempo indeterminato; **VISTA** la propria comunicazione prot. 1607 del 12/03/2021 di avvio del procedimento e conseguente decadenza della proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato e **contestuale trasformazione dello stesso in contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2021**, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, notificata alla ricorrente BORRACCIA Annunziata Maria per il tramite dell’I.C. “Pitagora” di Bernalda, scuola in cui la ricorrente è attualmente titolare nella scuola primaria tipo posto comune”, ha decretato: **“il depennamento dell’insegnate BORRACCIA Annunziata Maria, nata il 21/08/1965, inserita con riserva, dalle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente – terza fascia – della scuola dell’Infanzia e Primaria e connessi elenchi di sostegno, nonché dalle relative graduatorie d’istituto di I fascia, con decorrenza immediata e con effetto retroattivo e conseguentemente validità del servizio prestato ai soli fini economici e non giuridici”**, non trascurando di dare atto che “L’insegnante



*BORRACCIA Annunziata Maria resta inserita nelle GPS I Fascia della provincia di Matera di Infanzia e Primaria, per le quali ha prodotto domanda ai sensi dell'articolo 3, comma 4 dell'O.M. 60/2020, e nelle relative Graduatorie d'Istituto di II fascia delle istituzioni scolastiche individuate nel modello di domanda dell'insegnante stessa" e che "Per effetto del suddetto depennamento, il Dirigente Scolastico della scuola di attuale titolarità dell'insegnante BORRACCIA Annunziata Maria, l'I.C. "Pitagora" di Bernalda, provvederà, con proprio atto, alla **risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato**, stipulato a seguito della nomina in ruolo da GAE, scuola Primaria su posto comune, ai sensi della normativa di cui alle premesse e, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 quinquies della Legge n. 159/2019, **al fine di salvaguardare la continuità didattica per l'a.s. 2020/2021, stipulerà un nuovo contratto a tempo determinato**, con termine al 30 giugno 2021. Resta inteso che gli stessi atti dovranno essere trasmessi alla competente Ragioneria Territoriale del MEF".*

**III.** Con **decreto prot. n. 5864** datato **18/05/2021**, ma sottoscritto il **26.5.2021 (doc. 4)** ed in detta data notificato all'ins.te Borraccia Annunziata Maria (**doc. 5**), la Prof.ssa Marciuliano, dirigente dell'Istituto comprensivo "Pitagora" di Bernalda, "**Preso atto della sentenza del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis), n. 232 del 8/01/2021, che respinge il ricorso R.G. n.9583/2016, presentato dalla ricorrente BORRACCIA Annunziata Maria;**

**Visto** il decreto di depennamento dalle graduatorie GPS e revoca della nomina in ruolo dell'U.S.T. di Matera, prot. n. 32 del 17/05/2021 dell'ins.te BORRACCIA Annunziata Maria", ha risolto unilateralmente il contratto a tempo indeterminato stipulato con l'ins.te (**doc. 4**) ed ha decretato la



cessazione degli effetti “*a far data dal 18/05/2021*” ed il computo “*agli effetti solo economici e non giuridici*” del “*servizio prestato dal 01/09/2019 al 18/05/2021*”.

**IV.** Quindi, con successivo **decreto prot. n. 7298 del 16.6.2021 (doc. 6)** il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Pitagora” di Bernalda, “**PRESO ATTO** della sentenza del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis), n. 232 del 8/01/2021, che respinge il ricorso R.G. n. 9583/2016, presentato dalla ricorrente BORRACCIA Annunziata Maria”, “**CONSIDERATO** che il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato l’1/09/2019 con l’ins.te BORRACCIA ANNUNZIATA MARIA, nata a Pisticci il 21/08/1965, cessa di produrre i suoi effetti dal 18/05/2021 e che tale servizio prestato sarà computato **agli effetti solo economici e non giuridici**” e “**VISTO** il **reinserimento** dell’ins.te Borraccia Annunziata Maria, in seguito al decreto dell’USP di Matera n. 32 del 17/05/2021, nelle graduatorie provinciali di supplenze GPS”, ha rettificato il punteggio relativo ai titoli di servizio della graduatoria di competenza, decurtandolo da 72 a 60 punti, eliminando i 12 punti spettanti per l’anno di servizio scolastico effettivamente svolto, dapprima in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, poi risolto e, con immediata successione e senza soluzione di continuità, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato.

**V.** Con **decreto n. 65 del 30.6.2021 (doc. 7)** il Dirigente dell’ufficio Scolastico Regionale per La Basilicata - Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera - Area II - U. O. 3: Scuola Infanzia e Primaria, “**VISTI** i decreti di rettifica dei punteggi trasmessi dalle Istituzioni scolastiche” ... “**RITENUTO** necessario procedere alla rettifica dei punteggi dei candidati **in assenza di**



*previa comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura vincolata del presente provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento dettate dagli adempimenti connessi all'avvio del prossimo anno scolastico e al fine di consentire all'amministrazione di portare a compimento le numerose procedure connesse, ivi incluse quelle recentemente introdotte dall'art. 59 del DL 25 maggio 2021 n. 73 che impongono la necessità di disporre di un quadro completo ed aggiornato delle Graduatorie Provinciali per le supplenze del personale docente”, ha disposto all’“**Art. 1** - per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la rettifica del punteggio e della posizione degli aspiranti indicati in elenco, relativa alle GPS previste dall'O.M. n. 60/2020 della provincia di Matera pubblicate con prot. 107 del 17.09.2020 e successivi prot. 110 del 21.09.2020 e prot. n. 111 del 02.10.2020:”.*

**VI.** Al momento l'atto lesivo si è consumato e non v'è una nuova graduatoria.

#### **DIRITTO**

**I.** Preliminarmente si evidenzia che per la giurisprudenza civile (**Cassazione civile, sez. un., 23/11/2000, n. 1203; 20/06/2007 n. 14290; 13/02/2008 n. 3399; Tribunale Taranto, 07/02/2002**) ed amministrativa (**T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 05/09/2018, n. 5386; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 19/04/2018, n. 218; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 05/08/2016, n. 1110; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 02/07/2013, n. 1378; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. I, 24/05/2013, n. 389; T.A.R. Umbria Perugia, 07/07/2005, n. 365**) la giurisdizione in materia di rettifica delle graduatorie di supplenza spetta al Giudice ordinario, esorbitando dall'ambito delle



procedure concorsuali per l'assunzione del personale, riservato alla giurisdizione del giudice amministrativo e, comunque, in assenza di attività discrezionale ed autoritativa dell'amministrazione scolastica (**T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste, sez. I, 06/03/2013, n. 141; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 22/03/2012, n. 612; 15/06/2011, n. 912 e 11/05/2011, n. 703; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 10/06/2010, n. 1093**; *“con procedure sottratte alla discrezionalità dell'Amministrazione, di cui costituisce applicazione l'utile collocazione del docente nelle graduatorie (permanenti, di circolo o di istituto) previste dal sistema normativo”* precisa **Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2010, n. 6851**), trattandosi di determinazioni assunte con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (**T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. I, 08/11/2012, n. 669; Cons. St., Ad. plen., 12 luglio 2011 n. 11**).

**II. La sentenza del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis), n. 232 dell'8.1.2021**, su cui s'incentra la motivazione degli atti adottati dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per La Basilicata - Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera - Area II - U. O. 3: Scuola Infanzia e Primaria e dal Dirigente dell'Istituto comprensivo “Pitagora” di Bernalda, riguarda la pretesa dei ricorrenti alla conservazione della posizione nelle graduatorie ad esaurimento; essa demanda a **successive autonome determinazioni dell'amministrazione scolastica, nell'esercizio eventuale di poteri di autotutela**, gli sviluppi del rapporto contrattuale di lavoro in essere tra l'amministrazione scolastica e gli insegnanti in ragione della disciplina derivante dalle clausole contrattuali che definivano il rapporto di servizio.

Questa vicenda, dunque, come quella successiva relativa alla stipula del contratto di lavoro a termine, stante il valido inserimento della ricorrente nelle



Graduatorie Provinciale di supplenza e quelle d'Istituto, esorbita dall'ambito oggettivo del giudicato.

Pertanto, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Matera (*breviter* UST), col **decreto prot. n. 32 del 17.5.2021** ed il Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Pitagora" di Bernalda, poi, con i **decreti prot. n. 5864 del 18/05/2021** e **prot. n. 7298 del 12.6.2021**, hanno erroneamente ritenuto di dover adottare i menzionati atti in doverosa esecuzione di quella sentenza, di cui hanno, appunto "*preso atto*", con evidente fraintendimento e debordando dai limiti oggettivi del giudicato.

**Sono evidenti il vizio di motivazione, per contraddittorietà e travisamento ed il deficit d'istruttoria che viziano i menzionati decreti n. 32 del 17.5.2021, n. 5864 del 18/05/2021 e n. 7298 del 12.6.2021.**

Ciò vale, segnatamente, per il **decreto n. 7298 del 12.6.2021** del Dirigente dell'Istituto comprensivo "Pitagora" di Bernalda, che circa i "*controlli effettuati sui titoli culturali e di servizio dichiarati dalla candidata, come previsto dall'O.M. 60/2020 e relativa tabella di valutazione*", a seguito del "**reinserimento dell'ins.te Borraccia Annunziata Maria, in seguito al decreto dell'USP di Matera n. 32 del 17/05/2021, nelle graduatorie provinciali di supplenze GPS**", assumendo a fondamento la sentenza del TAR Lazio, che nulla dispone a riguardo, ha considerato che "*il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato l'1/09/2019 con l'ins.te BORRACCIA ANNUNZIATA MARIA, nata a Pisticci il 21/08/1965, cessa di produrre i suoi effetti dal 18/05/2021*" ed ha disposto "*che tale servizio prestato sarà computato agli effetti solo economici e non giuridici*".

Vizio che si riflette, quindi, anche sul vincolato atto di rettifica del Dirigente



dell'UST di Matera, disposto con il **decreto n. 65 del 30.6.2021**.

Il Dirigente dell'Istituto comprensivo "Pitagora" di Bernalda ha omesso di considerare che con il decreto n. 32 del 17.5.2021 il Dirigente dell'UST di Matera aveva preso atto che *"L'insegnante BORRACCIA Annunziata Maria resta inserita nelle GPS I Fascia della provincia di Matera di Infanzia e Primaria, per le quali ha prodotto domanda ai sensi dell'articolo 3, comma 4 dell'O.M. 60/2020, e nelle relative Graduatorie d'Istituto di II fascia delle istituzioni scolastiche individuate nel modello di domanda dell'insegnante stessa"* e, quindi, ha trascurato di considerare la continuità del rapporto di servizio comunque legittimamente svolto e proseguito, per garantire la continuità didattica, in forza del contiguo successivo contratto a tempo determinato, stipulato "con termine al 30 giugno 2021".

In altri termini il Dirigente scolastico ha omesso di prendere in debita considerazione, il valido svolgimento del servizio, con evidente violazione, finanche *"quanto disposto dall'art. 1 quinquies della Legge n. 159/2019, al fine di salvaguardare la continuità didattica per l'a.s. 2020/2021"* (usando le parole del precedente **decreto n. 32 del 17.5.2021**).

Quest'ultima norma di legge, la cui rubrica, novellata dall'**art. 1-quinquies**, è *"Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria"*, ha sostituito il **comma 1-bis dell'art. 4 del D.L. 12.7.2018, n. 87**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 9.8.2018, n. 96**, stabilendo: *"Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare*



*esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”.*

Inopinatamente ed illegittimamente, dunque, il Dirigente dell’Istituto comprensivo “*Pitagora*” di Bernalda ha esteso gli effetti negativi della risoluzione unilaterale del contratto di lavoro a tempo indeterminato, invero sostituito con contratto di lavoro a tempo determinato, a graduatorie differenti, ossia le graduatorie provinciali di supplenze (GPS) e quelle d’Istituto di II fascia, in cui la ricorrente restava inserita e, comunque, era reinserita, erroneamente ritenendo che costituisse effetto giuridico necessitato il taglio di dodici punti, invece spettanti per il servizio effettuato nell’anno scolastico 2020/2021.

Gli effetti giuridici della estromissione dalla GAE, con la cancellazione della posizione in graduatoria, di cui si è occupata la sentenza del TAR Lazio, riguardano dette graduatoria e non altre, in cui l’insegnante “*resta inserito*” (secondo la testuale formulazione dispositiva del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Matera, incoerentemente modificata in “*reinserimento*” dal **decreto prot. n. 7298 del 12.6.2021** del Dirigente dell’Istituto comprensivo Pitagora di Bernalda).

Indiscussa ed indiscutibile è dunque la legittimità dell’inclusione e



permanenza nella graduatoria provinciale delle supplenze ed in quelle d'istituto e, dunque, dello svolgimento del servizio.

D'altro canto, copiosa giurisprudenza, ad es. in occasione del reinserimento nella GAE, dopo la estromissione per intempestività della domanda di inserimento, riconosce il recupero del punteggio di servizio maturato (Cassazione civile, sez. lav., 27/11/2017, n. 28250; Corte appello Catanzaro, sez. lav., 10/01/2019, n. 1781; Corte appello Sassari, sez. lav., 15/07/2018, n. 33; Tribunale Foggia, sez. lav., 29/10/2018, n. 5918; Consiglio di Stato, sez. VI, 04/11/2019, n. 7514).

Identicamente - ed, anzi, a maggior ragione - il riconoscimento del punteggio maturato per il servizio effettivamente e legittimamente prestato deve valere nel caso di specie, in cui l'ins.te Borraccia Annunziata Maria *“resta inserito”* per il disposto del Dirigente dell'U.S.T. di Matera o, comunque, per il *“reinserimento dell'ins.te Borraccia Annunziata Maria, in seguito al decreto dell'USP di Matera n. 32 del 17/05/2021, nelle graduatorie provinciali di supplenze GPS”*.

Infatti, il punteggio riferibile al servizio è riconducibile allo **svolgimento concreto ed effettivo** di esso, cioè all'espletamento dell'attività d'insegnamento oggetto della prestazione lavorativa dovuta in forza del contratto di lavoro, a maggior ragione se novato in contiguo contratto, pur se a termine per garantire la continuità del servizio didattico.

Soluzione coerente con apposite disposizioni normative contenute nell'**allegato unico (art. 9)** al **D.M. 25/05/2000 n. 201** - avente ad oggetto *“Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio*



1999, n. 124” - in cui si legge espressamente: “*Note al punto E) titoli di servizio.*”

*1. Ai fini dell'applicazione della presente tabella il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta*”. Così e nel caso di specie!

Parallelamente, in ordine ad analoga formulazione contenuta nel D.M. n. 716/14 che note finali precisa, inoltre, che il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello coperto da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta, si è ritenuto che esso attribuisca esclusiva importanza “*all'accertamento della effettività del servizio prestato*” (Tribunale Milano, sez. lav. 25/02/2020 n. 223).

Successivamente, anche l'O.M. 60/2020, allegato A/1, p. C.1 parla *sic et simpliciter* di “*servizio prestato*”, senza alcuna esclusione, eccettuata la sola ipotesi di cui all'art. 8, co. 10: “*Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura*”.

La norma riconduce alla sanzione per il mendacio reso per fruire vantaggi da un'amministrazione pubblica (v. art. 75 DPR n. 445/2000); situazione che non ricorre nella fattispecie.



Si legge finanche nella citata O.M.: “*Il servizio prestato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato*”; la richiamata previsione normativa recita: “*Il comma 1 dell’art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale*”; si parla *sic et simpliciter* di “servizio prestato” senza ulteriore qualificazione (ad es., “validamente” o “legittimamente” ecc.), chiarendo, invece, che “è comunque valutato”. *Ubi lex voluit dixit...!*

Non v’è ragione che soccorra il contestato provvedimento del Dirigente dell’Istituto comprensivo “*Pitagora*” di Bernalda, come quello, vincolato e susseguente del Dirigente dell’UST di Matera; nemmeno il ricorso all’**art. 2126 c.c.** che con chiarezza d’intenti (anche in ragione della tutela del lavoratore garantita dagli **artt. 1 e 35 della Carta Costituzionale**) recita: “*La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa*”.

Nella fattispecie *sub judice* manca un oggetto e/o una causa illecita che possa giustificare la decurtazione del punteggio (per un caso di conclusione del contratto a tempo indeterminato per mero errore dovuto all’omonimia della ricorrente con altra candidata idonea collocatasi in graduatoria in posizione migliore v. **Corte appello Bari, 07/02/2019, n. 250**).

**Violate sono, dunque, anche le menzionate disposizioni dell’O.M. 60/2020**



**e del D.M. 25/05/2000 n. 201, come pure delle altre norme di legge e regolamento innanzi citate.**

**IN ORDINE AL *PERICULUM IN MORA*.**

La ricorrente è esposta al concreto, attuale ed imminente rischio di essere postergata nell'assegnazione di incarichi di supplenza per il prossimo a.s., a tutto vantaggio di altri insegnanti che la precederebbero nella graduatoria provinciale in procinto di pubblicazione, a cagione della mancata attribuzione di ben 12 punti; pregiudizio reso ancor più ingiusto e grave dalla circostanza che vi sono ancora insegnanti ammessi con riserva nelle GAE, che pur versando nelle medesime condizioni della ricorrente, possono trarre beneficio dalla casuale circostanza che i loro ricorsi non hanno ancora ricevuto un pronunciamento definitivo, che pur potrebbe intervenire dopo l'assegnazione dell'incarico nel prossimo a.s..

In tal senso l'urgenza della tutela, che voglia dirsi effettiva, si rende improcrastinabile: è intuitivo il nocumento grave ed irreparabile che conseguirebbe dal punto di vista professionale, per la mancata acquisizione di esperienze e titoli di servizio, oltre che della retribuzione.

La ricorrente resterebbe priva di occupazione e reddito.

Ha avuto modo il Consiglio di Stato di affermare che giustifichi un provvedimento cautelare quando *“Nel bilanciamento degli interessi è da ritenere prevalente l'esigenza di evitare, nelle more della trattazione del merito della controversia, il danno per l'appellante (in termini di minori possibilità di impiego) derivante da una posizione in graduatoria non corretta”* (Consiglio di Stato, sez. VI - Ordinanza cautelare n. 2388-21).

Così pure la menzionata pronuncia del **Tribunale di Milano, sez. lav.**



**25/02/2020 n. 223**, in cui si legge: *“Quanto al periculum in mora, è evidente che, per il conferimento di incarichi successivi ed in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia per il personale ATA, il signor S.C. si vedrà attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello che gli spetterebbe di diritto, venendo scavalcato in graduatoria da colleghi in possesso di un punteggio, in realtà, inferiore al suo”*.

La tutela del diritto della ricorrente si evidenzia urgentissima ed improcrastinabile: lo conferma finanche il decreto di rettifica del Dirigente dell'UST di Matera, che ha adottato l'atto senza preliminare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati anche *“in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento dettate dagli adempimenti connessi all'avvio del prossimo anno scolastico”*.

### CONCLUSIONI

in prospettiva della urgentissima tutela cautelare azionata e dell'eventuale giudizio di merito, voglia l'on.le Tribunale adito, per le ragioni illustrate in fatto e diritto, con **decreto inaudita altera parte ex art. 669-sexies comma 2**, ovvero con **ordinanza, a seguito di fissazione di udienza, nel termine più breve possibile**, previa disapplicazione degli atti evidenziati in narrativa, illegittimi per i censurati vizi, accertare il diritto dell'ins.te Borraccia Annunziata Maria al riconoscimento dei 12 punti maturati in ragione del servizio effettivamente reso e senza soluzione di continuità in forza del contratto stipulato con il Dirigente dell'Istituto comprensivo “Pitagora” di Bernalda, novato da tempo indeterminato a tempo determinato, ingiustamente ed illegittimamente decurtati, con conseguenziale ordine all'amministrazione scolastica competente all'inserimento aggiuntivo dei 12 punti in favore della



ricorrente nella graduatoria provinciale ed in quelle d'istituto in cui è inserita, nonché in ogni altra eventuale graduatoria utilizzabile dalla ricorrente e con ristoro di spese di giudizio, oltre che con riserva di domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi in caso di mancata assegnazione d'incarico di supplenza per l'a.s. 2021/2022 causato dai censurati decreti dei dirigenti scolastici.

Offre in comunicazione i documenti indicati, con riserva di ogni ulteriore allegazione e deduzione istruttoria.

*Salvis juribus.*

Dichiara ai sensi dell'**art. 13 DPR n. 115/2001** che il valore della controversia non è determinabile e comunque sconta le diminuzioni previste per i giudizi cautelari ed in materia di pubblico impiego.

Santeramo in Colle, lì 04 agosto 2021

Avv. Francesca Giampetruzzi